

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

gli istituti l'esistenza del corrispondente credito disponibile. »

BORTOLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Bortolucci ha facoltà di parlare.

BORTOLUCCI. Io credo che fino a che non vi sia motivo per incominciare un processo penale non si debba parlare di multe nè di pene pecuniarie. Qui il concetto dei proponenti la legge mi pare che sia quello di applicare al mancante, ove non vi sia dolo, frode o colpa, una sopratazza; quindi invece di multa o pena pecuniaria, mi pare che si potrebbe dire sopratazza del decimo. Così l'applicazione della penalità rimarrebbe nella competenza dell'autorità amministrativa; soltanto quando vi fosse dolo, frode o colpa, avrebbe luogo il giudizio penale. Parmi dunque, ripeto, che invece delle parole « multa o pena pecuniaria » si debba adoperare quella di « sopratazza » per rimanere nei limiti della competenza amministrativa.

MINISTRO DELLE FINANZE. Permettano; in questo articolo mi pare che non si parli di una multa fiscale, vale a dire del decimo di sopratazza da sborsarsi in caso di mora a pagare l'imposta; ma si tratta di una pena pecuniaria, di una multa con cui si viene a colpire una infrazione dell'emittente alle regole stabilite. Infatti la multa colpisce chi rilascia un assegno senza data, lo munisce di data falsa e via dicendo. Pregherei per conseguenza la Camera di votare l'articolo come è stato compilato d'accordo tra il Ministero e la Commissione. Parmi poi che sia fino ad un certo punto indifferente l'adoperare la parola *multa* o quelle di *pena pecuniaria*, perchè ogni pena pecuniaria, quando oltrepassa le 50 lire, diventa una multa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SIMONELLI, *relatore*. La maggioranza della Commissione è di opinione anch'essa di mantenere la parola *multa*, che le pare più chiara e più comunemente intesa. Del resto non vede la Commissione a che scopo debbasi usare piuttosto una parola che un'altra... (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Non facciano conversazioni, li prego.

SIMONELLI, *relatore*. È un pagamento di somma che deve corrispondere al decimo della somma portata dall'assegno; non si tratta di una tassa, bensì di una penalità, che è commisurata non all'imposta che codesto effetto bancario ha pagato, ma al valore recato dall'effetto bancario medesimo; è la decima parte di questo valore.

GUALA. Mi dispiace di creare un piccolo dissenso nella Commissione...

MINISTRO DELL'INTERNO. Non c'è dissenso.

GUALA... ma lo creo tanto più volentieri in quanto ch'è ho qui il parere di persone autorevolissime in questa materia che insistono su questo concetto.

Quando voi adoperate una parola tecnica usata dal legislatore, per indicare un concetto determinato, come *multa*, *ammenda*, non potete a meno di far ricorrere la mente al concetto col quale questa parola tecnica fu usata dal legislatore nella base della codificazione, cioè nel Codice penale. Ora se la multa, o pena pecuniaria incorsa è maggiore di 50 lire, per quello stesso argomento che invocava l'onorevole ministro delle finanze, non è più una multa, ma diventa un'ammenda.

Quindi, perchè indicare con una dizione impropria un concetto che si può esprimere con una frase generica lasciando che il giudice applicandola determini lui se è realmente una multa o un'ammenda?

Io del resto comprendo bene che è una questione di poca importanza, e basterà che sia stata chiarita in quest'Aula dove la legge si fa; ma è indubitato che la parola usata è tecnicamente impropria.

BORTOLUCCI. Io desidererei di sentire dal ministro e dalla Commissione se intendano che la repressione di cui quivi si parla, si debba applicare dall'autorità amministrativa: come a senso mio dovrebbe essere, qualora la mancanza non presentasse caratteri di criminalità.

MORRONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morrone.

MORRONE. Indubbiamente questo articolo è un articolo di legge penale nella forma e nello spirito; basta riflettere a queste parole:

« Il traente che rilascia un assegno a favore di terzi senza data, lo munisce di una data falsa o senza che al momento della emissione esista a di lui favore presso il trattatario un corrispondente credito disponibile. »

Dunque è una penalità che prevede l'articolo. Se così è, la parola *multa* sta bene applicata, ed allora regge anche il capoverso dell'articolo 1. Io domando: se è una multa a beneficio di chi va? La legge dice: « gli agenti finanziari saranno essi tenuti a denunziare e a procedere. » Dunque è una disposizione di penalità: non vado a discutere se stia bene o male in questa legge; ma se si vuole, esso non è che un articolo di legge penale, e quindi come è concepito, come è espresso, pare a me che sia retamente indicato nel suo concetto e nella sua lettera.

Non mi pare che la sostituzione delle parole *pena pecuniaria* potrebbe ovviare all'inconveniente rilevato da uno dei precedenti oratori, perchè resta sem-